VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 novembre 2008, presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA si sono incontrati:

- La Data Management S.p.A. rappresentata dal dr. Aronne Mariani, dal dr Ugo Sarlo e dalla dr.ssa Rita Pallante, assistiti dall'Unione di Roma della Confcommercio nella persona di Mario Gentiluomo e Gabriele Marini.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone della Sig.ra Flora Carlini per la FILCAMS CGIL, e Dario Campeotto per la FISASCAT CISL unitamente alle strutture territoriali ed alle Rappresentanze Sindacali delle Unità produttive interessate

PREMESSO CHE

A. Nel corso degli incontri tenutisi, sono state ulteriormente esaminate sia le condizioni di mercato, sia lo scenario aziendale, sia le azioni che l'azienda ha pianificato al fine di affrontare tale difficile ed involutiva situazione, per rendere più incisivo il proprio posizionamento strategico sul mercato e di conseguenza per contrastare l'andamento involutivo manifestatosi.

B. Per i motivi di cui sopra la Data Management, la Data Management ha avviato una procedura di mobilità ex artt.4 e 24, L.223/91, per riduzione di personale di 20 dipendenti;

C. In conformità alle specifiche disposizioni di legge le parti hanno inteso avviare la fase sindacale del confronto in data odierna.

Tutto cio' premesso e considerato, analizzata la situazione nel suo complesso ed in relazione alle specifiche posizioni assunte dalle parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La Data Management conferma nell'entità l'esubero dichiarato nella lettera di apertura della presente procedura di mobilità.
2. Le parti - impregiudicate le contrapposte posizioni - confermano la volontà di ricercare soluzioni basate sul principio della non opposizione alla collocazione in mobilità, dando priorità ai lavoratori che possano essere in grado di raggiungere la pensione nel corso del periodo di mobilità.
3. Pertanto, le parti concordano che i seguenti criteri di scelta, alternativi e sostitutivi di quelli previsti ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n.223/91, da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, saranno utilizzati per la collocazione in mobilità dei lavoratori in possesso dei seguenti requisiti alternativi tra loro:
 - lavoratori che, pur non raggiungendo il requisito del pensionamento di anzianità o vecchiaia nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali, aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell' Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative;
 - lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali e che aderiscano

volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative.

4. **Risoluzione e collocazione in mobilita' consensuale**
A coloro che manifesterannno volontariamente la non opposizione alla collocazione in mobilità, salva l'accettazione da parte dell'azienda per esigenze tecinico-organizzative, l'Azienda stessa corrisponderà a titolo di incentivazione all'esodo, la somma lorda in euro di seguito indicata, secondo la singola fattispecie.

Fino a 40 anni	€ 8.500 (ottomilacinquecento)
Da 40 a 50 anni	€ 10.500 (diecimilacinquecento)
Oltre i 50 anni	€ 13.000 (tredicimila)

La somma dell'incentivazione e delle competenze di fine rapporto, unitamente al TFR, sarà corrisposta in sei rate mensili di pari importo.

5. ***Risoluzione e collocazione in mobilita' per conseguimento requisiti pensionabili***
Ai lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia nel corso della vigenza degli ammortizzatori sociali, a far data dalla loro collocazione nella stessa, l'Azienda corrisponderà a titolo di incentivazione all'esodo, un importo omnicomprensivo massimo, al lordo delle ritenute di legge dovute, di € 6000 (seimila/00) per il primo anno e di € 7.500 (settemilacinquecento/00) per il secondo e terzo anno erogato, pro rata mese di anticipazione di €/mese 500 (cinquecento/00) per il primo anno ed €/mese 625 (seicentoventicinque/00) per il secondo e terzo anno, limitatamente ai mesi di effettiva permanenza nelle liste di mobilità e previa presentazione di idonea certificazione di effettiva permanenza nelle stesse.
6. Le incentivazioni di cui ai punti che precedono sono soggette alla rinuncia di impugnativa ed alla rinuncia all'azione per ogni e qualsiasi pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro, a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art.411 terzo comma del Codice di Procedura Civile. La mancata sottoscrizione della rinuncia non darà luogo alle previste erogazioni. Le competenze di fine rapporto, unitamente al TFR, saranno corrisposte in sei rate mensili di pari importo.
7. Le parti convengono di derogare, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.236/93, al limite di 120 giorni per la collocazione in mobilità fino al 31 ottobre 2009.
8. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno, infine, atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

DATA MANAGEMENT

CONFCOMMERCIO 00193 ROMA VIA PROPERZIO, 5

OO.SS.